



# Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

A. Iacovino

L'abuso sulla persona  
nelle religioni

ISSN 0394-2732

A. Angelucci - S. Baldassarre  
V. Beretskyi - C. Cianitto  
A. Cupri - M. Krupskyi  
F. Dal Bo - A. Ferrari - I. Goss  
L. M. Guzzo - B. Hussen  
A. Iacovino - V. Pacillo - D. Scolart

# Di probabili opportunità, evitabili rischiosità e rinnovate speranzosità: il diritto alla pace tra ancoraggi costituzionali e spettri algoritmici

**Angela Iacovino**

*Professoressa aggregata di Istituzioni di diritto pubblico e Food Law, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Università degli Studi di Salerno*

## ABSTRACT

**L'articolo muove da una duplice ambizione analitica: perimetrare la portata normativa del principio pacifista al fine di mostrare come la pace rappresenti un prius assiologico indefettibile di ogni diritto fondamentale e di ogni dovere inderogabile; offrire una riflessione giuridica sul rapporto tra intelligenza artificiale e pace, esplorando le opportunità che siffatta tecnologia emergente offre in relazione alla promozione del pacifismo e alla prevenzione dei conflitti.**

## SOMMARIO

1. Il diritto alla pace e il dovere di preservarla: in via preliminare – 2. Il costituzionalismo pacifista: un diritto contro la guerra – 3. Il ripudio della guerra e la portata normativa dell'articolo 11 della Costituzione italiana. – 4. Intelligenza artificiale e principio pacifista: la plausibile (e possibile) compatibilità relazionale – 5. Brevi, anzi brevissime, note conclusive.

## 1. Il diritto alla pace e il dovere di preservarla: in via preliminare

Entro i confini di un mondo segnato drammaticamente da conflitti armati, tensioni politiche e divisioni culturali, i concetti di pace e diritto emergono con forza e prepotenza, costringendo al recupero di riflessioni accantonate, che *fan- no ritorno a casa* nel tentativo di placare l'inquietudine dei tempi attuali. Tempi



che disvelano l'indiscutibile interconnessione tra pace e diritto<sup>1</sup> e ne mostrano i profili problematici. La complessità della relazione che inverano stimola l'interprete a coglierne il senso e l'evoluzione, al fine di vagliare le possibili declinazioni di siffatta interrelazione.

La natura dell'intimo interfacciarsi tra pace e diritto è presto svelata: «la pace costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento e l'effettiva protezione dei diritti dell'uomo nei singoli stati e nel sistema internazionale»<sup>2</sup> e rappresenta il *prius* assiologico indefettibile di ogni diritto fondamentale e di ogni dovere inderogabile: «nessuna situazione giuridica soggettiva è pensabile – con la connotazione complessiva posseduta in un ordinamento che si autodefinisce come democratico – senza o al di fuori della pace»<sup>3</sup>. Libertà, eguaglianza, e qualsivoglia ulteriore valore connotativo che traversa e sostanzia gli ordinamenti liberaldemocratici, in assenza di pace, non potrebbero rivendicare alcunché<sup>4</sup>; non senza ragione, «la democrazia si accompagna alla pace: è una forma di Stato che si fonda sull'espressione pacifica dei conflitti, è lo spazio

<sup>1</sup> Suggestivamente G. AZZARITI, *La pace attraverso il diritto. Una conferenza internazionale per la sicurezza tra le Nazioni*, in Id., (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 4, «In guerra il diritto tace, ma per ristabilire la pace deve parlare il diritto».

<sup>2</sup> N. BOBBIO, *Letà dei diritti*, Einaudi, Torino, 2014, p. VII. Suggestive le sue parole nel proseguito: «Diritti dell'uomo, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico: senza diritti dell'uomo riconosciuti e protetti non c'è democrazia; senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti. Con altre parole la democrazia è la società dei cittadini, e i sudditi diventano cittadini quando vengono loro riconosciuti alcuni diritti fondamentali; ci sarà pace stabile, una pace che non ha la guerra come alternativa, solo quando vi saranno cittadini non più soltanto di questo o quello stato, ma del mondo».

<sup>3</sup> Così A. RUGGERI, *La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a godere e il dovere di preservarla ad ogni costo*, in *Consulta online*, editoriale 27 febbraio 2022, p. II, il quale, pur riconoscendo il rapporto di condizionalità necessaria tra la pace e i valori restanti, sottolinea come la pace rappresenti condizione necessaria ma non già sufficiente della salvaguardia di tali valori.

<sup>4</sup> Sul legame profondo tra la protezione dei diritti umani, il permanere di una condizione di pace e la stessa democrazia, v. C.A. CIARALLI, *Il valore della pace e lo spirito della guerra. Note critiche in tema di interpretazione evolutiva dell'articolo 11 della Costituzione*, in *Cosituzionalismo.it*, 3, 2024, p. 29: «Ciascuno dei tre elementi – protezione dei diritti, pace e democrazia – si lega e si radica nell'altro, formando un'unione pressoché indissolubile, tesa alla consacrazione del diritto quale strumento necessario all'edificazione di una società che voglia assicurare le condizioni per lo sviluppo, libero e dignitoso, della persona umana».



dell'eguaglianza nel quale i diritti vengono garantiti e si perseguono emancipazione e giustizia sociale»<sup>5</sup>.

D'altra parte, la rivendicazione del godimento di un diritto fondamentale invoca, quale *step* preliminare, la rivendicazione del diritto individuale e collettivo alla pace, oggetto, peraltro di un dovere (di fedeltà ai valori fondanti che salvaguardano l'identità costituzionale) al quale non ci si può sottrarre. In siffatti termini connotata «la pace è un bene assoluto, non disponibile né bilanciabile con alcun altro bene; è per la collettività ciò che è per l'individuo la dignità: un valore "supercostituzionale"; è oggetto di un diritto fondamentale, per un certo verso il primo dei diritti, ma è anche allo stesso tempo oggetto di un dovere inderogabile, al cui adempimento dunque nessuno può sottrarsi»<sup>6</sup>. Lungi dall'esser definito unicamente attraverso i riferimenti alle necessità etiche e morali, il diritto alla pace veste altri (e ulteriori) *panni* quando lo si connota nei termini di imprescindibile condizione per il progresso, la sicurezza e il benessere di tutti i popoli, collocandosi al cuore dell'idea di dignità e giustizia universale. Requisito necessario per garantire il pieno spiegamento della libertà e la garanzia dei diritti dei consociati, la pace risulta, altresì, funzionale al rispetto dell'ordine giuridico nazionale e internazionale. In questo senso, un contesto privo di conflitti violenti, minacce alla sicurezza e ingenerose discriminazioni costituisce l'aspirazione da perseguire al fine di garantire l'esercizio delle libertà degli individui e rendere effettivi gli altri diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale. Invero, l'idea di pace, che non riflette *sic et simpliciter* l'assenza di guerra, invoca la costruzione di quelle specifiche condizioni sociali economiche e politiche tali da consentire a ciascuno di vivere in armonia e prosperità, in assenza delle quali si perpetuerebbero (come *de facto* accade) diseguaglianze sistemiche, ingiustizie sociali ed economiche nonché violazione dei diritti umani<sup>7</sup>. Tutte questioni problematiche che generano tensioni e, ove e quando non risolte, alimentano l'atrocità conflittuale, scatenando violenze di ogni genere.

<sup>5</sup> A. ALGOSTINO, *Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra*, cit., pp. 84, 85.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> Sul senso da attribuire alla pace, ossia se la pace debba riferirsi all'assenza di violenza (pace negativa) o se implichi qualcosa di più sostanziale (pace positiva), v. A. FIALA, *Religious and Secular Visions of Peace and Pacifism*, in *Religions*, 13, 2022, pp. 1-14.

In tal senso, concepire la pace non solo come valore, ma anche e soprattutto come principio<sup>8</sup> – senza confonderla con altri valori e con altri principi con cui siamo soliti designarla<sup>9</sup> – allontana dalla tentazione di definirla esclusivamente in termini di assenza di guerra<sup>10</sup>: «pensare la pace come principio vuol dire sottrarsi una volta per tutte alla necessità di definirla “in negativo”, cioè come assenza di guerra. Porre la pace all’origine, vuol dire pensarla prima e indipendentemente dal conflitto che essa dovrebbe negare. È il conflitto, semmai, a presentarsi come negazione della pace»<sup>11</sup>. Il diritto fondamentale alla “non guerra” rappresenta, in questo senso, una sorta di metadiritto che precede e forma ogni altro, pregiudicato e gravemente inciso in caso contrario<sup>12</sup>. Non-dimeno, il principio pacifista deriva la sua stura dalla irrealizzabilità di porre un freno al flagello della guerra; e deriva, altresì, dalla consapevolezza che il conflitto armato non è certamente un evento nelle mani del destino.

Se la guerra pone, drammaticamente, sotto stress vecchi e nuovi diritti, aggredendoli e mettendone a repentaglio vitalità e sostanzialità<sup>13</sup>, allora, un

<sup>8</sup> Sulla distinzione tra principi e valori, v. G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 205 ss., il quale sottolinea come ragionare e agire per principi e ragionare e agire per valori sono cose radicalmente diverse e, per taluni aspetti rilevanti, antitetiche. Se il valore rappresenta un bene finale, come meta che chiede di essere perseguita, privo tuttavia di un preventivo criterio di legittimità dell’azione e del giudizio – il più nobile valore può giustificare la più abietta delle azioni – allora, «i valori non sono diritto» e l’agire per valori, refrattario a criteri regolativi e delimitativi a priori, non rientra nella sfera del diritto, «strumento per orientare normativamente le azioni umane». I principi, al contrario, «sono beni iniziali che vengono assunti come qualcosa che vale, ma che – a differenza dei valori – chiedono di realizzarsi attraverso attività consequenzialmente determinate. Stanno alle nostre spalle e incombono su di noi e sulle nostre azioni. Riguardano i mezzi del nostro agire, non i fini». L’agire per principi è un agire determinato e regolato, «delimitato dal principio medesimo e dalle sue implicazioni».

<sup>9</sup> Sul punto, ampiamente L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell’apparato e partecipazione popolare*, Liguori Editori, Napoli, 1990.

<sup>10</sup> Cfr. N. BOBBIO, *L’idea della pace e il pacifismo*, in *Id.*, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 119 ss.

<sup>11</sup> T. GRECO, *Pace: principio o valore?*, in *Scienza e Pace*, 3, 2012, p. 6.

<sup>12</sup> Cfr. A. RUGGERI, *I diritti fondamentali e la guerra*, in *dirittifondamentali.it*, 2, 2023, pp. 209-226.

<sup>13</sup> Sul punto, ancora N. BOBBIO, *I diritti dell’uomo e la pace*, in *Id.*, *Il terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e la guerra*, Sonda, Torino, 1989, quando sottolinea che lo stato di guerra non disconosce soltanto il diritto alla vita ma sospende la protezione di altri fondamentali diritti dell’uomo come i diritti di libertà. Sul punto, anche F. CATTANEO, *Kant, la costituzione repubblicana e la pace. Pacifismo democratico o natura pacifica delle democrazie costituzionali?*, in *Teoria politica*, 6, 2006, pp. 151-169.



fecondo viatico per *zittirla* e ripristinare la pace potrebbe scorgersi nello sforzo di riaffermare le ragioni del costituzionalismo così come delineatosi in seguito al secondo conflitto mondiale: ch  cercare la pace   parlare il linguaggio dei diritti. Non gi  per scovare possibilit  di tregua, ma – come indicato nel Preambolo della Carta delle Nazioni unite – per inseguire la strada idonea a «salvare [le attuali e] le future generazioni dal flagello della guerra; riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignit  e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole; creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti; promuovere il progresso sociale ed un pi  elevato tenore di vita in una pi  ampia libert ».

Vero,   complicato rendere la pace un oggetto di ricerca e intercettarne la base ontologica perch  – a differenza della guerra che   fenomeno performativo potendosi identificare i soggetti che la combattono – non   direttamente individuabile come evento, n  pare agevole specificarne il soggetto (chi o cosa assicura la pace, a chi   dovuta, o come viene prodotta?)<sup>14</sup>; nondimeno, l’interprete non pu  sottrarsi dal *provarci*, «n  pu  esimersi dal far sentire la propria voce sperando che qualcuno l’ascolti»<sup>15</sup>, dovendo, piuttosto, cedere alla tentazione di aprirsi al tema e provare a scandagliarne i profili.

Non tutti, certo; ch  l’impresa risulterebbe faticosa, a tratti presuntuosa, ma *almeno* quelli sottesi alla *intrapresa* analitica decisa. Cos , al netto del configurarsi impellente dei rischi per l’umanit  connessi al reiterarsi dello spirito bellicoso e motivati dal bisogno di riaffermare la irrinunciabilit  del pacifismo costituzionale, la questione selezionata, innestandosi nelle pieghe dell’evidente pervasivit  delle *emerging technologies* e del loro impatto sugli elementi costitutivi dei diritti, delle libert  e della loro garanzia, ha scovato un plausibile gancio ispiratore nei seguenti quesiti: tra gli argini che il diritto pone alla violenza dei belligeranti e tra le vie che la politica pu  imboccare per il raggiungimento della pace, quale ruolo deve *interpretare* l’innovazione tecnologica?

<sup>14</sup> D. MOSYNYAN, *In Quest of Peace and its Subject*, in *Conatus*, 2, 2023, pp. 431-444.

<sup>15</sup> G. AZZARITI, *La pace attraverso il diritto. Una conferenza internazionale per la sicurezza tra le Nazioni*, cit. p. 3.



L'intelligenza artificiale (IA) può far guerra alla guerra? E, in ultima istanza, è ammissibile verificare se nel perimetro sconfinato della «fantasiosa scenografia edificata dalla trionfante robotizzazione e dal duplice *frame* degli algoritmi biochimici ed elettronici, il destino dell'essere umano è ancora faccenda che resta nelle sue mani»<sup>16</sup> così, da *manovrarlo* e *orchestrarlo* secondo trame melodiche etico-giuridiche, al fine di scongiurare il pericolo che la fulminea irruzione dell'IA possa trasformare l'essere umano in vittima del suo eccesso?

Sulla scorta di tali stringate suggestioni, *aggrappati* alla prospettiva kelseniana<sup>17</sup> di una pace attraverso il diritto, nel proseguito verranno brevemente indicati i profili salienti del modello giuridico e politico qualificante il pacifismo costituzionale, nell'ambito del quale collocare la portata normativa dell'articolo 11 della nostra Costituzione e, successivamente, verrà profilato il rapporto che intercorre tra IA e pace, mostrando l'impatto che la prima ha sulla seconda e perlustrando i quadri concettuali, nonché le strategie di governance da intraprendere al fine di mitigare i rischi derivanti dall'uso di siffatta tecnologia emergente e allargare lo spazio di riflessione sullo *sfruttamento* del potenziale di pace racchiuso nell'IA.

## **2. Il costituzionalismo pacifista: un diritto contro la guerra**

La volontà di affermare il valore del ripudio della guerra non può che traversare il perimetro del diritto. Di un diritto particolare, e non già di qualsivoglia diritto, ché anche uno strumento legislativo potrebbe divenire pericoloso congegno di sopraffazione e oppressione. Di un diritto contro la guerra, invero, si trova in un preciso momento storico, che trova espressa menzione nelle disposizioni costituzionali, col chiaro intento – parafrasando Papa Francesco – di non arrendersi alla logica della violenza e alla perversa spirale delle armi, e di imboccare, piuttosto, la via della pace, senza accettare «la messa in scacco del pacifismo giuridico»<sup>18</sup>. Si tratta, in questa direzione, di ripensare la trama dei disposti costituzionali che, muovendo dal principio pacifista, mirano alla «costruzione di un

<sup>16</sup> Sia consentito il rimando a A. IACOVINO, M. DURANTE, *L'arte della guerra ai tempi dell'intelligenza artificiale. Sfide e implicazioni giuridiche*, in L. CASTAGNA, A. CONTE, G. MACRÌ (a cura di), *La guerra "giusta" e la pace da costruire. Snodi dell'età contemporanea*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2025, p. 86.

<sup>17</sup> Cfr. H. KELSEN, *La pace attraverso il diritto*, Giappichelli, Torino, 1990.

<sup>18</sup> B. PEZZINI, *Per un ordine della sovranità disarmata*, in *Osservatorio costituzionale*, 3, 2022, p. 67.



ordine giuridico di pace come orizzonte costituzionale realisticamente configurabile e doverosamente da perseguire»<sup>19</sup>. Si tratta, insomma, di riannodare le fila del pacifismo giuridico messo a dura prova (anche) dai recenti conflitti armati, che *sine dubio* rappresentano una violazione impossibile da trascurare.

Orbene, il costituzionalismo pacifista si sviluppa nel contesto del secondo dopoguerra e rappresenta una delle risposte più significative al dramma dei conflitti armati che hanno drammaticamente segnato il XX secolo. Il fondamento che sostanzia il modello esprime l'esigenza di incastonare nell'architettura costituzionale degli Stati il rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e, per tale via, considerare la pace un principio giuridico, politico e culturale. È un modello, insomma, nel quale il ripudio della guerra e la promozione della pace vengono elevati a principi costituzionali fondamentali, innescando un radicale cambiamento nella valutazione della fenomenologia bellicosa che, già suscettiva di condanna politica e morale, diventa azione giuridicamente inaccettabile.

Principio cardine del costituzionalismo pacifista è il ripudio della guerra come mezzo di offesa e/o risoluzione delle controversie internazionali che, trasposto nelle disposizioni costituzionali, diviene un vincolo per le politiche interne ed esterne dello Stato, traducibile, peraltro, nell'impegno a livello internazionale alla costruzione di un ordine mondiale basato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco. In questo senso, il costituzionalismo pacifista non si limita semplicemente a rinunciare all'esercizio dello *ius ad bellum* - collocando la guerra fuori dai confini che definiscono l'ordinamento giuridico ed espungendo la violenza armata dallo strumentario delle relazioni internazionali - ma costituisce il fondamento della dimensione internazionale, promuove attivamente la cooperazione e caldeggia la partecipazione a organizzazioni internazionali orientate alla pace, il cui raggiungimento, lungi dall'esser perseguito unilateralmente, richiede un impegno collettivo fatto di condivisione. Ulteriore aspetto del modello in parola è la promozione del disarmo connesso alla limitazione della forza militare che, sebbene non sempre esplicitamente sancito, rappresenta un obiettivo implicito: *rectius* la riduzione delle capacità belliche viene concepita come misura preventiva contro il conflitto<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

Il bisogno di valorizzare il principio pacifista, emerso alla fine del secondo conflitto mondiale, è stato avvertito particolarmente da quei Paesi usciti sconfitti dalla guerra<sup>21</sup>, chiamati, in qualche modo, a «sovvertire il sistema di valori previgente, per abbracciare una nuova forma di Stato improntata ai diritti, alla libertà e alla democrazia»<sup>22</sup>, in sintonia, viepiù, con i valori e i principi del diritto internazionale<sup>23</sup>, in specie quelli codificati nella Carta delle Nazioni Unite del

<sup>20</sup> Emblematico caso di Paese completamente demilitarizzato è rappresentato dal Costa Rica, la cui Costituzione del 1949 disegna un sistema democratico fondato su un duplice pilastro: il riconoscimento di un moderno catalogo di diritti e la smilitarizzazione del Paese. L'articolo 12 della Costituzione prescrive l'abolizione dell'esercito come istituzione permanente; solo in casi eccezionali potranno costituirsi forze militari, che saranno sempre sottomesse alle istituzioni legittimamente costituite, senza poter esercitare alcuna forma di intervento politico. Cfr. P. MARTINO, *Pacifismo e cultura costituzionale in Costa Rica: il ruolo della Sala costituzional*, in *Quaderni del Dipartimento Jonico*, 12, 2019, pp. 109-129.

<sup>21</sup> Sul punto, significative risultano le formule presenti nelle Costituzioni nazionali nate sulle macerie del Secondo conflitto mondiale: nella Costituzione giapponese del 1947, il ripudio della guerra è contenuto nel Capitolo II – *Rinuncia alla guerra*, Articolo 9. [I] «Nella sincera aspirazione alla pace internazionale, basata sulla giustizia e l'ordine, il Popolo Giapponese rinuncia per sempre alla Guerra quale sovrano diritto della nazione e alla minaccia o all'uso della forza come mezzo per la risoluzione delle dispute internazionali. [II] Allo scopo di raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo precedente, le forze di terra, di mare ed aeree, così come le altre potenzialità belliche, non saranno mai mantenute. Non sarà riconosciuto il diritto dello Stato di guerra». Nella Costituzione italiana del 1948 il ripudio della guerra, come si vedrà *infra*, è contenuto nell'articolo 11, collocato tra i principi fondamentali della Repubblica. Nella Legge Fondamentale della Germania Federale del 1949 (estesa nel 1990 alla Germania unificata), il rifiuto della guerra è contenuto nell'articolo 26 «Atti che siano idonei e posti in essere con l'intento di turbare la pacifica convivenza dei popoli, e specificamente di preparare una guerra d'aggressione, sono incostituzionali. Essi devono essere colpiti da pena». A. VEDASCHI, *À la guerre comme à la guerre? La disciplina della guerra nel diritto costituzionale: profili comparatistici*, Giappichelli, Torino, 2007. In Germania, «l'adesione al principio pacifista ha, almeno fino al febbraio 2022, trovato coerente riscontro nel noto sottodimensionamento delle forze armate (Bundeswehr), scelta però recentemente riconsiderata dal Governo. Coerentemente con la linea politica indicata, sul piano giuridico, il 3 giugno 2022 si è approvata la modifica costituzionale che consente al Governo federale di ricorrere all'indebitamento (fino a 100 miliardi di euro) allo scopo di potenziare la capacità di difesa del Paese (comma 1.a, art. 87a, Cost.). Tale riforma costituzionale segna la fine della c.d. *defense austerity*» ID., *Costituzioni, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati*, in *DPCE online*, 1, 2024, p. 745.

<sup>22</sup> A. LO CALZO, *Il principio pacifista tra identificazione del fondamento astratto e applicazione concreta*, in *DPCE online*, Sp-1, 2024, p. 182.

<sup>23</sup> Come osservato da A. VEDASCHI, *Guerra e Costituzioni: spunti dalla comparazione*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3, 2022, p. 48: «È nel quadro delle disposizioni di rango internazionale concernenti la legittimità dell'uso della forza che va letto il fermo rifiuto della guerra di aggressione, come pure il divieto di ricorrere alla forza armata quale strumento di risoluzione delle controversie internazionali, fissato dai testi costituzionali adottati dalle principali democrazie occidentali alla fine del secondo conflitto mondiale».



1945 che «pone per la prima volta un divieto assoluto e generalizzato dell'uso della forza»<sup>24</sup>, invitando gli Stati membri a risolvere le controversie secondo modalità pacifiche<sup>25</sup>, mediante la creazione di meccanismi «che riproducano su scala internazionale il sistema della *rule of law* nei suoi aspetti sostanziali e procedurali» e aggancino «i sistemi costituzionali interni nella realizzazione di comuni obiettivi, costituiti essenzialmente dalla tutela dei diritti umani e dalla pace attraverso la cooperazione giuridica tra gli Stati»<sup>26</sup>. E di fatto, il nuovo diritto internazionale post-bellico, che considera illeciti la minaccia e l'uso della forza armata, mette al bando la guerra e categoricamente afferma nell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta di San Francisco quanto segue: «I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite», per questa via espungendo dalle categorie della sovranità lo *ius ad bellum* «o quanto meno degradandolo»<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> A. LIGUSTRO, *Principio pacifista e uso della forza nel diritto internazionale contemporaneo*, in *DPCE online*, sp-1, 2024, p. 26, il quale aggiunge: «Nell'intento, solennemente enunciato nel Preambolo, di salvare le future generazioni dal flagello della guerra, la Carta, all'art. 1, par. 1, indica tra i principali fini delle Nazioni Unite il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e, di conseguenza, all'art. 2, par. 3, prescrive, in positivo, l'obbligo di soluzione pacifica delle controversie e, all'art. 2, par. 4, in negativo, il divieto dell'uso della forza. Unica eccezione prevista è, come ben noto, quella dell'art. 51, che fa salvo il diritto, definito "naturale", di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite».

<sup>25</sup> Sul punto, v. F. SALMONI, *Guerra o pace. Stati Uniti, Cina ed Europa che non c'è*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, per il quale la fine del conflitto ha segnato il radicale passaggio ad una prospettiva che non poneva lo Stato a indice della sua sovranità da difendere a tutti i costi con la forza.

<sup>26</sup> M. IOVANE, *Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3, 2022, p. 7.

<sup>27</sup> D. GALLO, *La pace attraverso il diritto nel magistero di Papa Francesco*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2024, p. 20, il quale seguitando nel discorso ne motiva le ragioni: «Si è trattato di una scelta politica che ha cambiato la natura del diritto realizzando la fusione fra la tecnica giuridica ed un'istanza etica di valore universale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ha completato questo processo attraverso l'inserimento nel diritto internazionale di una tavola di valori che mette al centro la dignità di ogni essere umano, in questo modo ponendo le basi del diritto internazionale dei diritti umani». Eppure, il tentativo di depennare la guerra e la costruzione di un ordinamento internazionale basato sulla pace tra i popoli dovette confrontarsi con il principio di realtà come configuratosi immediatamente dopo: «la contrapposizione Est-Ovest, il delinarsi dell'equilibrio

Nondimeno, decenni dopo, le norme costituzionali pacifiste postbelliche saranno interpretate «alla luce delle missioni dette “di pace” che si andarono moltiplicando dagli anni Novanta»<sup>28</sup>. Insomma, il principio in parola, anche quando se ne esalta il carattere fondamentale e inderogabile<sup>29</sup>, nel corso del tempo, ha subito deroghe, manifestando quel fastidioso iato tra effettività del limite all'utilizzo della forza e adeguamento alle disposizioni dei rapporti internazionali; il che evidenzia, peraltro, l'*affanno* giuridico rispetto alla gestione di un fenomeno essenzialmente politico come quello bellico<sup>30</sup>: dalla pace attra-

del terrore fra Unione Sovietica e USA, la “tensione nucleare” fra i blocchi. Nel nostro caso, la dimensione giuridica interna (art. 11, Cost.) e internazionale (la Carta dell'ONU) vennero, così, in breve tempo, reputate insufficienti per assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni. E già nel 1949 alcuni governi occidentali, “pressati” dagli USA, ritennero necessario procedere alla creazione di un nuovo e “più incisivo” strumento di difesa armata: la NATO» C. DE FIORES, *La guerra fredda: dall'istituzione della Nato agli euromissili*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2003, p. 1.

<sup>28</sup> M. LOSANO, *Le tre costituzioni pacifiste. Il rifiuto della guerra nelle costituzioni di Giappone, Italia e Germania*, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, 2020, p. 43. Sul punto, A. APOSTOLI, *L'Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul principio pacifista*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra*, cit., p. 144: «a partire dagli anni Novanta [...] si sono avviate operazioni militari in diverse parti del mondo [...] con il fine esplicito di ristabilire la pace, di esportare i principi democratici, di supportare le popolazioni private delle libertà fondamentali. Operazioni militari speciali che hanno prodotto [...] una profonda involuzione nei parametri distintivi degli ordinamenti democratici, paralizzati dal declino di concetti irrinunciabili quale quello del pluralismo, del rispetto delle libertà fondamentali, di solidarietà e di coesione sociale». G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in *Osservatorio costituzionale*, 3, 2022, pp. 80, 81: «La pratica ha consentito di individuare diverse ipotesi riferibili a situazioni richiedenti intervento armato (MOOTW: *Military Operations Other Than War*): operazioni di *peace keeping*, *peace building*, *peace enforcing*, soluzione di crisi, interventi umanitari, interventi di stabilizzazione, con una ricca varietà di ipotesi e qualificazioni a seconda dell'ordinamento cui ci si riferisca e in cui sono comunque individuabili le ipotesi di “conflitto armato”, diverse dalla guerra tradizionale [...]. I casi verificatisi in cui l'Italia è stata coinvolta in guerre e in cui si è posto il problema della compatibilità col rispetto dell'articolo 11 sono di tutto rilievo. La partecipazione alla guerra del Golfo (1990), a quella in Afghanistan (2001) e l'attacco alla Libia (2011) sono riconducibili a una azione di sicurezza collettiva nel quadro dei vincoli internazionali avendo ricevuto l'avallo di determinazioni degli organi delle Nazioni Unite. Quella del Kosovo (1999) veniva giustificata con la difesa di valori superiori quali i diritti umani».

<sup>29</sup> Come osservato da L. BONANATE, *Art. 11 Costituzione italiana*, Carocci, Roma, 2018, p. 121: «dove c'è di mezzo la guerra, è estremamente probabile che le violazioni fiocchino con grande frequenza, la guerra in sé stessa è una violazione».

<sup>30</sup> Cfr. R. FEDERICI, *Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati tra ordinamenti giuridici*,

verso il diritto si passa alla guerra attraverso i fatti che, spingendo verso una progressiva rimozione del principio pacifista, *decostituzionalizzano* il ripudio della guerra.

La conferma arriva dalla sovente tendenza «a collocare nei testi costituzionali le clausole pacifiste in combinato alle c.d. clausole di apertura internazionale, proprio per far sì che le stesse non restino confinate all'ordinamento nazionale, cosa che ne ridurrebbe estremamente l'effettività, ma vadano interpretate in maniera dinamica, senza omettere le interazioni nella più ampia comunità degli Stati»<sup>31</sup>. L'art. 11 della nostra Costituzione convalida siffatta vocazione e si fa carico di declinarla attraverso una radicale formulazione normativa situandola nell'alveo dei principi fondamentali: «il ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e la conseguente possibilità di utilizzare le forze armate in chiave difensiva non solo dei confini nazionali, ma anche del patrimonio di diritti e valori intorno ai quali è sorta la Repubblica, tanto da ammettere anche rinunzie alla sovranità nazionale a favore di organizzazioni internazionali che, com'è fin troppo noto, abbiano tra i propri fini quello di assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni»<sup>32</sup>.

Come noto, l'art. 11, Cost. non è una norma di dettaglio ma contiene un principio supremo che, in quanto tale, vincola l'azione di tutti i pubblici

Editoriale Scientifica, Napoli, 2013; G. MACRÌ, *La pace e la guerra nella Costituzione. Brevi riflessioni a partire dalla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina*, in L. CASTAGNA, A. CONTE, G. MACRÌ (a cura di), *La guerra "giusta" e la pace da costruire. Snodi dell'età contemporanea*, cit., p. 80: «Dal punto di vista, però, dei comportamenti pratici dei governi che di lì a pochi anni si ritroveranno, in successione, a decidere come posizionare il Paese nello scacchiere internazionale, fu subito chiaro che già con la firma del Patto atlantico (1949) – uno strumento convenzionale diretto a garantire la libertà e la sicurezza dei Paesi membri attraverso mezzi politici, ma anche militari – il "ripudio" (*tout court*) della guerra sarebbe diventato l'oggetto di una disamina approfondita (*rectius*: contesa), in sede politica e giuridica, delle eccezioni al principio generale; dei casi, cioè, in cui – in deroga al "ripudio" – è possibile concepire un'idea di "guerra giusta", di guerra come strumento di difesa dalle altrui offese (art. 11, Cost.) e dunque come "sacro dovere" del cittadino (art. 52, co. 1, Cost.)».

<sup>31</sup> A. LO CALZO, *Il principio pacifista tra identificazione del fondamento astratto e applicazione concreta*, cit., p. 183.

<sup>32</sup> A. SAITTA, *Giorgio la Pira e la rifondazione costituzionale*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione, V La democrazia italiana in equilibrio*, Consulta OnLine, Genova, 2020, p. 44.

poteri e prevale su qualsiasi altra fonte del diritto interna ed esterna al nostro ordinamento, in ragione del fatto che anche l'adattamento al diritto internazionale (ex art. 10, Cost.) «non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale»<sup>33</sup>. Stesso discorso vale per il diritto convenzionale e per le «limitazioni di sovranità ammesse (dall'art. 11, Cost.) all'esclusivo fine di consentire l'adesione ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»; limitazioni che, per quanto ampie, non potrebbero mai forzare gli argini posti dall'ordinamento costituzionale a garanzia dei «principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione che costituiscono uno sbarramento insormontabile»<sup>34</sup>.

La collocazione del disposto dell'art. 11, Cost. nei pressi dell'apertura del sistema costituzionale verso l'esterno lo espone alle suggestioni di sovranità *alternative*, rendendolo suscettivo di variegate interpretazioni<sup>35</sup>. Il che suggerisce, di prendere atto non solo della vocazione alla pace del nostro Paese, ma anche «del fatto che il pacifismo della Costituzione italiana non è però radicale nella forma e negli intenti. Da un lato, dunque, esso non è confondibile col regime di disarmo perpetuo imposto *ab externo* nelle rispettive Costituzioni postbelliche a Germania e Giappone (per le modalità diverse dei tre Paesi già alleati nell'essere usciti dalla Seconda guerra mondiale), dall'altro nemmeno vincolante alla neutralità come *de jure* accade a Svizzera, Austria e Malta e *de facto* a Irlanda, Finlandia, Svezia, in un assetto che peraltro – in molti Stati appena elencati – appare oggi in movimento»<sup>36</sup>. Il ripudio della guerra, che non

<sup>33</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 1979; sentenza n. 73 del 2001.

<sup>34</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2014.

<sup>35</sup> «Fra le non molte disposizioni di principio cui deve invece riconoscersi un significato univoco e che non sono frutto di compromesso o di un accordo simulato, bensì dell'adesione abbastanza sincera di tutti i settori dell'Assemblea Costituente a certe proposizioni etiche e normative, son quelle dell'art. 11». M. BON VALSASSINA, *Il ripudio della guerra nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1955, p. 1. *Contra*, v. la posizione isolata di M. MIELE, *La Costituzione italiana e il diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1951, p. 30, che parla della disposizione costituzionale in esame come di un articolo «fra i meno riusciti della carta costituzionale e certo il più difettoso come formulazione di quelli in materia di relazioni internazionali».

<sup>36</sup> S. PRISCO, *La guerra, la pace, il compito del giurista. Voci dalla grande letteratura russa dell'Ottocento*, in *ISSL Papers*, 16, 2023, p. 17. Sulla necessità di riconsiderare il profilo della neutralità – alla luce della relazione tra diritto costituzionale e diritto internazionale – istituito tradizionalmente affrontato dagli internazionalisti ma scarsamente attenzionato dal diritto interno e sulla possibili-

comporta necessariamente neutralità, affida alla discrezionalità decisionale degli organi costituzionali la decisione di rimanere estranei ad un conflitto ovvero schierarsi a favore o contro i contendenti<sup>37</sup>.

Nondimeno, la forza precettiva che intrinsecamente connota l'art. 11 della Costituzione riflette il senso profondo della missione pacifista della Repubblica nella duplice prospettiva di pace e cooperazione<sup>38</sup>, ragion per cui, ora, è tempo di chiarirne la portata normativa attraverso una breve esegesi.

### **3. Il ripudio della guerra e la portata normativa dell'articolo 11 della Costituzione italiana**

La nostra è una Costituzione intrisa di valori di pacificazione. I principi fondamentali che ne sorreggono l'impalcatura posseggono variegati richiami orientati alla garanzia della pace e sono sintomatici di una spiccata vocazione pacifista<sup>39</sup>. Eppure, le disposizioni racchiuse nell'articolo 11, Cost. rappresentano un enunciato normativo prescrittivo, (e non già programmatico) che annuncia il preciso impegno politico di «rottura con il passato imperialista e

tà che il rifiuto della guerra di cui tratta l'art. 11 possa sfociare nell'obbligo di neutralità dell'Italia, sia in via generale che rispetto a un preciso conflitto internazionale v. G. DE VERGOTTINI, *Ripudio della guerra e neutralità dell'articolo 11 della Costituzione*, in *federalismi.it, Paper*, 13 marzo 2024, pp. 1-12.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 7: «In caso di violazione delle norme dello Statuto delle Nazioni Unite l'Italia può intervenire a fianco dell'agredito, in virtù della legittima difesa collettiva prevista da una norma di diritto consuetudinario (riflessa nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite), immessa nel nostro ordinamento tramite l'art. 10, 1° comma Cost. e ammessa implicitamente dallo stesso art. 11, Cost., o restare neutrale. Ma può assumere una posizione intermedia, quale la *non belligeranza*, che consente di derogare agli stretti doveri della neutralità senza intervenire nel conflitto armato, ma aiutando la vittima dell'aggressione in deroga ai doveri di prevenzione, astensione e imparzialità».

<sup>38</sup> Sul punto, emblematicamente, L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell'apparato e partecipazione popolare*, Liguori, Napoli, 1990, p. 15, per il quale i principi di pace e cooperazione «si configurano come due manifestazioni dello stesso fenomeno. All'affermazione di una diffusa solidarietà, da più parti auspicata già durante il periodo Costituente, lo Stato italiano dovrà, pertanto, contribuire non solo promuovendo lo sviluppo delle idonee sedi internazionali, ma svolgendo anche una mirata azione di politica estera che favorisca il negoziato, gli scambi di informazioni, il riconoscimento delle reciproche sfere di interesse, in una parola che accentui i momenti di contatto con le altre nazioni al fine di pervenire a soluzioni giuste e imparziali».

<sup>39</sup> Interessante disamina sul tema è offerta da M. GALDI, «*Tra pace e guerra*»: i principi fondamentali della Costituzione come valori di pacificazione, in *federalismi.it*, 2, 2023, pp. 78-103.

con le prerogative belligeranti regie a favore del pacifismo democratico»<sup>40</sup>, caratterizzato *inter alia* da una suggestiva «icasticità espressiva»<sup>41</sup>. Una norma che, più di altre, colloca la Costituzione italiana in un contesto di valori condivisi, travalica i confini nazionali ed europei e oltrepassa finanche le vicende storiche legate all'antifascismo. Siamo di fronte ad un dettame che caratterizza *intensamente* la Costituzione repubblicana, disvelando quei tratti della sua identità che consentono non solo di distinguerla nettamente dalla precedente esperienza costituzionale<sup>42</sup>, ma anche di annoverarla nel solco di quei principi fondamentali che, almeno nella narrazione storico-politica comunemente accettata, rappresentano il risultato più alto e riuscito della capacità del potere costituente di elaborare una Costituzione di compromesso, nella quale potessero trovare dimora le divergenze delle diverse anime politiche rappresentate nell'Assemblea Costituente<sup>43</sup>.

Difatti, «l'intento perseguito dai Padri della Repubblica fu soprattutto quello di elaborare un nuovo modello di relazioni internazionali informato alla pace e alla giustizia, in risposta alla riprovevole politica espansionista, aggravata da un accentuato nazionalismo, realizzata dal governo dittatoriale»<sup>44</sup>. Forze politiche con orientamenti diversi non hanno esitato a manifestare consenso unanime<sup>45</sup>, introducendo e sostenendo il fondamentale principio pacifista, viepiù articolandolo in modo da non consentire spazio alcuno all'ambiguità ermeneutica. «Nessuno intendeva formulare vaghi programmi. La linea politi-

<sup>40</sup> G. DE MINICO, *Una pace mai cercata davvero*, in *DPCE online*, Sp-1/2024, p. 67.

<sup>41</sup> Così G. FERRARA, *Ripudio della guerra, rapporti internazionali dell'Italia e responsabilità del Presidente della Repubblica. Appunti*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2003, p. 1.

<sup>42</sup> Cfr. P. FARAGUNA, *Costituzione senza confini? Principi e fonti costituzionali tra sistema sovranazionale e diritto internazionale*, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 63-95.

<sup>43</sup> ID., *Las hipótesis de reforma del artículo 11 de la Constitución, entre su mantenimiento y la subversión constitucional*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, 40, 2023.

<sup>44</sup> Così L. CHIEFFI, *Pace e guerra nel dibattito alla Costituente. Storicizzazione ed evoluzione interpretativa di principi fondamentali a contenuto vincolante*, in *NOMOS. Le attualità nel diritto*, 1, 2023, p. 1.

<sup>45</sup> Come osservato da P. ZICCHITTU, *Article 11 of the Italian Constitution and the war in Ukraine: The constant dialogue between Constitutional and International Law*, in *QIL, Zoom-out*, 99, 2023, p. 27: «The principle of catholic universalism rooted in Christian-democratic traditions, was flanked by the internationalist goals of communists and socialists. These shared values found correspondence in the federalist ideals espoused by the republican and actionist parties».

ca di fondo su cui si coagularono i consensi emerge sicura, e ben visibili appaiono gli ideali internazionalistici che la ispirano: nessuna affermazione generica, ma parole chiare attentamente studiate allo scopo di esprimere con la massima forza statuizioni giuridiche precise<sup>46</sup>. L'Italia *ripudia* la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; *consente*, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; *promuove* e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Ebbene, l'esegesi delle disposizioni contenute nell'articolo in discorso ne impone il riconoscimento della coerenza interna e finanche della sua organicità<sup>47</sup>. L'articolo *dice* due cose: ripudio della guerra e accettazione delle limitazioni di sovranità. Non già due commi diversi, ma un solo comma. Un solo periodo interrotto da un punto e virgola. La costruzione formale del disposto con precisi segni di punteggiatura invoca una lettura unitaria e sistematica, compiuta tutta *d'un fiato*, senza pause tra una singola proposizione e l'altra<sup>48</sup>. Ogni singola parte dell'articolo deve essere *afferrata* come intimamente collegata e come preconditione indispensabile alle altre, *rectius* ogni parte integra e rinforza la portata semantica normativa dell'intera disposizione<sup>49</sup>. Ripudio della guerra, rimozione degli ostacoli per la realizzazione della pace e limitazione della sovranità statale fanno parte di un tutto inscindibile, confluito in una disposizione costituzionale logica e coerente nella sua configurazione priva di commi e dotata di un significato unitario, coerente e giuridicamen-

<sup>46</sup> L. CARLASSARE, *L'art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2013, p. 2.

<sup>47</sup> Sulla genesi dell'art. 11 Cost. nei lavori dell'Assemblea costituente e sull'esigenza di dimostrare la coerenza interna e la struttura unitaria di tale disposizione costituzionale e, nel contempo, l'inaffidabilità di soluzioni ermeneutiche riduttive fondate sul presupposto che le proposizioni di cui è composta la norma sarebbero parti distinte e autonome fra loro, ancora L. CARLASSARE, *L'art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti*, cit.

<sup>48</sup> Si vedano, *ex multis*, L. CARLASSARE, *Costituzione italiana e guerra umanitaria*, in M. DOGLIANI, S. SICARDI (a cura di), *Diritti umani e uso della forza*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 23; A. BARONE, *La difesa nazionale e la Costituzione*, in *Diritto e Società*, 2, 1987, p. 643; T. MAZZARESE, *Guerra e diritto. Note a margine di una tesi kelseniana*, in *Teoria politica*, 19, 2003, pp. 25, 26.

<sup>49</sup> Cfr. B. PEZZINI, *Per un ordine della sovranità disarmata*, cit., p. 4; D. ZOLO, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Einaudi, Torino, 2000, p. 61; M. FIORILLO, *Guerra e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 100; C. DE FIORES, *Le radici della nazione repubblicana. Fondamenti teorici e profili costituzionali*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2019, pp. 77, 78.

te vincolante<sup>50</sup>. Invero, parte della dottrina ha rinvenuto due funzioni costituzionali distinte e interconnesse, una *impeditiva* e l'altra *impositiva*. La prima, «individuando un indirizzo costituzionale di politica estera ispirato ai valori della pace e della solidarietà tra le nazioni, pone delle regole di condotta volte a influenzare lo sviluppo dei rapporti interstatuali, a cui i suddetti organi dovranno ritenersi vincolati non potendo adottare atti ad essi contrari»; quanto alla seconda, si ritiene sia compito della Repubblica e degli organi costituzionali deputati a tale scopo, «sia nell'elaborazione che nell'attuazione dell'indirizzo politico costituzionale», prodigarsi al fine di garantire la «concreta esecuzione ai principi di struttura in esso contenuti»<sup>51</sup>.

In quest'ottica, il rifiuto della guerra (ripudio)<sup>52</sup> costituisce il principio ispi-

<sup>50</sup> L. CARLASSARE, *L'art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti*, cit., pp. 8, 9. L'A. rileva l'importanza di guardare alla «profonda coerenza interna della disposizione che rende inammissibile ogni tentativo di lettura separata delle proposizioni di cui si compone, poste fra loro in evidente sequenza logica. Inammissibile, in particolare, è il tentativo di ricavare dalla lettura separata significati parziali non coordinati fra loro e addirittura confliggenti con la *ratio* unitaria della disposizione al preciso scopo di neutralizzare il valore forte del "ripudio". Per perseguire meglio l'intento "separatista" si è giunti persino a parlare di primo e secondo comma riguardo ad una disposizione nella quale *non esistono commi* e neppure *parti* separate, ma solo proposizioni divise fra loro non da un punto, ma da un punto e virgola. [...] non vi sono tre commi nell'art. 11, ma uno comma solo nel quale è svolto un discorso unitario attraverso più proposizioni strettamente collegate. La pretesa di considerarlo diviso in tre commi (inesistenti), o in parti distinte fra loro autonome e separate è del tutto priva di fondamento testuale, logico e storico: un'operazione artificiale e distorsiva, una vera e propria falsificazione. Giustificazioni giuridiche non se ne trovano, giustificazioni politiche, invece, sicuramente».

<sup>51</sup> L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., p. 87.

<sup>52</sup> Come osserva G. MACRÌ, *La pace e la guerra nella Costituzione. Brevi riflessioni a partire dalla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina*, cit., p. 79: «quel ripudio ha reso la nostra Costituzione, per quel tempo almeno, la più avanzata e pacifista del mondo perché dotata di un dispositivo giuridico "apicale" avente come termine di riferimento quello di stabilire una sorta di irriducibile contraddizione tra il piano della legalità formale, rappresentato dallo Stato costituzionale di diritto, e quello dell'uso sregolato della forza, quale prodotto». Sulla scelta del termine che sottolinea la forza della condanna, v. anche U. ALLEGRETTI, *Stato di diritto e divisione dei poteri nell'era dei conflitti asimmetrici*, in *Diritto pubblico*, 1, 2005, p. 107: «il ripudio è termine particolarmente forte (ed è noto che a questo fine fu scelto accuratamente dai costituenti), tanto da far veramente meravigliare che abbia potuto ispirare letture tese a negarne il carattere giuridico e immediatamente applicativo»; dello stesso avviso, G. MARAZZITA, *Guerra vietata, legittima e necessaria*, in *federalismi.it*, 22, 2022, p. 52: «da un lato, il ripudio rappresenta un rifiuto forte radicato nei valori più profondi della forma di Stato [...]. Dall'altro lato, il ripudio delle due ipotesi di guerra esprime, non solo la rinuncia giuridica dello Stato italiano a ricorrervi (il "rifiuto"), ma



ratore che riflette un progetto politico condiviso e che stabilisce, altresì, l'impatto normativo dell'intera disposizione, proibendo, in prima istanza, l'uso della forza militare – guerra di aggressione – finalizzato a violare la libertà di altri popoli<sup>53</sup> e, in seconda istanza, condannando, senza mezzi termini, qualsivoglia ipotesi di risoluzione delle controversie internazionali mediante mezzi diversi da quelli pacifici, economici o diplomatici. Inoltre, l'ambito normativo dell'articolo 11 impedisce al nostro ordinamento giuridico di adottare atteggiamenti che, pur non essendo di natura militare, minacciano l'indipendenza di altri Stati. Ciò include la fornitura di armi o l'ospitare nei porti e negli aeroporti le forze armate di uno Stato impegnato in una guerra di aggressione<sup>54</sup>.

Nondimeno, quel ripudio non ha valore assoluto. Qualsiasi controversia può risolversi con mezzi e strategie pacifiche, certo. Ma la Costituzione prevede l'uso della forza armata quando e ove si renda necessario salvaguardare l'integrità di uno Stato vittima di un'aggressione ingiusta<sup>55</sup>. Il rifiuto della guerra, costituzionalmente fondato, riconosce il diritto e il dovere di difendere l'indipendenza del proprio territorio, le libertà e la stessa Costituzione<sup>56</sup>: circostanza

anche l'avversità etica (la "condanna") contro tali fattispecie, da qualunque soggetto sovrano siano poste in essere. L'Italia è contraria a qualunque guerra e alla guerra di chiunque se mira ad offendere la libertà dei popoli o a risolvere una controversia internazionale».

<sup>53</sup> C. DE FIORES, *Costituzione e guerre di globalizzazione. Interpretazione evolutiva o violazione dell'art. 11 Costituzione?*, in *Questione giustizia*, 1, 2003, p. 1004.

<sup>54</sup> P. ZICCHITTU, *Article 11 of the Italian Constitution and the war in Ukraine: The constant dialogue between Constitutional and International Law*, cit., p. 29.

<sup>55</sup> Cfr. P.P. PORTINARO, *Introduzione. Diritto internazionale, guerra giusta e nemico ingiusto*, in O. EBERL, P. NIESEN (a cura di), *Nessuna pace col nemico ingiusto? Se sia lecito imporgli la democrazia dopo averlo sconfitto*, Edizioni Trauben, Torino, 2014, p. 7. Sul punto anche G. DE VERGOTTINI, *La persistenza della guerra e il diritto costituzionale*, in *DPCE online*, Sp-1, 2024, p. 4, «Esiste, dunque, un'articolata possibilità di far ricorso ad attività che comportano il potenziale impiego della forza armata riconducibili in modo sintetico alla figura delle "missioni" su cui nel tempo è intervenuta una ampia normativa oggi riconducibile alla legge 21 luglio 2016, n. 146»; ed ancora, M. BENVENUTI, *Luci e ombre della L. N. 145/2016 in tema di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Una prima lettura*, in *Rivista AIC*, 1/2017, pp. 1-55.

<sup>56</sup> Come osserva L. CHIEFFI, *Pace e guerra nel dibattito alla Costituente. Storicizzazione ed evoluzione interpretativa di principi fondamentali a contenuto vincolante*, cit., p. 9: «Il ripudio della guerra, come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e per la risoluzione delle controversie internazionali, non avrebbe tuttavia impedito al nostro Paese di ricorrere all'impiego delle armi per salvaguardare la propria indipendenza e libertà in presenza di una ingiusta aggressione proveniente dall'esterno, alla luce di quanto venne poi disposto, al termine dei lavori della Costituente, negli artt. 52, 78 e 87, 9° co. del testo definitivamente licenziato».



confermata dall'evidente collegamento dell'art. 11 agli artt. 52, 78 e 87, comma 9, della nostra Costituzione<sup>57</sup>, «contemplandosi la legittimità legale della c.d. guerra difensiva, ovverosia l'utilizzo delle armi teso al contrasto ed al respingimento di una invasione, idonea a produrre l'occupazione di parti del territorio nazionale da parte di una potenza straniera, in funzione di "resistenza" al nemico»<sup>58</sup>. Così, l'unica guerra, prevista e consentita trova legittimazione nella protezione dei diritti fondamentali dei cittadini unitamente alla salvaguardia delle istituzioni democratiche, da condursi mediante uso controllato e oculato delle forze militari, *rectius*: nel rispetto del principio di autodifesa sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e del diritto di ogni Stato a difendere la propria comunità da ogni aggressione esterna<sup>59</sup>. In questi termini, l'intervento difensivo deve limitarsi a respingere l'aggressione e ripristinare il diritto violato: esula dall'ambito della norma l'ipotesi di distruzione totale del nemico, perché quella guerra legittima muterebbe in atto di ritorsione illecito, assai lontano dalle intenzionalità dei Padri Costituenti<sup>60</sup>.

L'articolo 11 della Costituzione, che secondo la sua collocazione ha tutte le sembianze di una norma di principio – accogliente il principio pacifista e quello internazionalista – come evidenziato possiede una clausola di apertura impattante sulla sovranità<sup>61</sup>: «una clausola molto "aperta", disposta a introdurre,

<sup>57</sup> L'articolo 78 prevede infatti che «il Parlamento ha il potere di dichiarare lo stato di guerra e di conferire al Governo i poteri occorrenti». Analogamente, l'articolo 87, comma 9, stabilisce che il Presidente della Repubblica «dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento». Queste due disposizioni sono qualificate dall'articolo 52, secondo cui la difesa militare del Paese è «dovere sacro di ogni cittadino». In ragione di ciò lo stato di guerra deliberato dal Parlamento e formalmente dichiarato dal Presidente della Repubblica dovrebbe avere caratteristiche eminentemente difensive. Cfr. P. CARNEVALE, *Guerra, Costituzione e legge: qualche riflessione sul trattamento costituzionale della guerra anche alla luce della recente legge sulle missioni internazionali*, in *Diritto e società*, 1, 2019, pp. 149-190.

<sup>58</sup> C.A. CIARALLI, *Il valore della pace e lo spirito della guerra. Note critiche in tema di interpretazione evolutiva dell'articolo 11 della Costituzione*, cit., p. 5.

<sup>59</sup> Così P. ZICCHITTO, *Article 11 of the Italian Constitution and the war in Ukraine: The constant dialogue between Constitutional and International Law*, cit., p. 30. Sul punto, anche A. VEDASCHI, *Guerra e Costituzioni: spunti dalla comparazione*, cit., p. 6.

<sup>60</sup> L. CHIEFFI, *Art. 11*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006, pp. 266-269.

<sup>61</sup> Attraverso la disposizione costituzionale in parola, si è proceduto a scalfire «il mito dell'assolutezza e dell'esclusività della sovranità statale», aprendo così il varco a momenti e ambiti «in cui

come limiti al potere sovrano, tutto ciò che è necessario per evitare il ripetersi delle tragedie delle guerre mondiali; senza al tempo stesso indicare esplicitamente controlimiti diversi da quelli dell'adattamento delle organizzazioni in questione ai valori della pace e della giustizia tra le nazioni e all'uguaglianza di condizioni tra gli Stati membri»<sup>62</sup>. *De facto*, nell'articolo 11 è rinvenibile la base del superamento delle chiusure nazionalistiche e della conseguente apertura verso l'esterno; è in questo articolo che, *inter alia*, la Corte costituzionale rintraccerà il riferimento necessario a legittimare le norme dell'ordinamento comunitario e a giustificare la loro preminenza su quello interno<sup>63</sup>.

In questa direzione, la prospettiva irenica che pervade la Costituzione repubblicana si riflette nel riconoscimento della solidarietà transnazionale come premessa necessaria alla convivenza pacifica tra i popoli; l'individuazione di valori prioritari consente, in condizione di parità con gli altri Stati, limitazioni

lo stesso ordinamento giuridico interno per così dire si ritira, per fare posto a norme e a poteri sovranazionali, capaci di vincolare direttamente i cittadini, e la cui autorità è direttamente riconosciuta e garantita dagli apparati esecutivi e giudiziari della Repubblica» V. ONIDA, *Costituzione italiana (voce)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. IV, UTET, Torino, 1989, p. 321.

<sup>62</sup> N. LUPO, *La "supercláusola europea" del artículo 11 de la Constitución italiana y la evaluación de la hipótesis de un "Italexit"*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, 40, 2023. L'A. sul punto aggiunge che nell'articolo 11, Cost. la clausola era e rimane strutturalmente indefinita nel suo contenuto e, pertanto, aperta a proteggere e in una certa misura costituzionalizzare le opzioni che si sono concretamente determinate, dopo l'approvazione della Costituzione, «*como consecuencia de la redefinición de los equilibrios internacionales que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial y, dentro de estos equilibrios, como consecuencia de la actuación de los órganos políticos mediante la firma, ratificación y ejecución de los tratados constitutivos de las correspondientes organizaciones internacionales*».

<sup>63</sup> Corte costituzionale, sentenze n. 14 del 1964, n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984. Sul punto, ancora L. CARLASSARE, *L'art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti*, cit., pp. 11, 12: «In questo senso, come osservato in dottrina, "per rendere effettivo il ripudio della guerra, per non ridurlo a pura espressione linguistica priva di sostanza, era forte in tutti la coscienza che fosse indispensabile preoccuparsi di costruire le condizioni necessarie alla sua realizzabilità, innanzitutto rimuovendo il primo e principale ostacolo al mantenimento della pace, la sovranità statale [...]". Il ripudio della guerra (prima proposizione) esige come condizione la fine della sovranità assoluta dello Stato, la possibilità di assoggettarla alle limitazioni "necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" (seconda proposizione), e il conseguente impegno dell'Italia a promuovere e favorire le organizzazioni internazionali "rivolte al medesimo scopo": assicurare giustizia e pace (terza proposizione)».

di sovranità<sup>64</sup> al fine di assicurare la pace e la giustizia<sup>65</sup>. E sempre in questo senso, l'articolo in parola, prevedendo che «l'Italia acconsente alle limitazioni necessarie che possono rendersi necessarie ad un ordinamento mondiale che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», accorda il bilanciamento di due principi, quello pacifista e quello della partecipazione alle organizzazioni internazionali, in grado di garantire pace e sicurezza, rinunciando, in tal guisa, all'assolutezza del ripudio della guerra (prevista nel caso fosse stata inserita una clausola di neutralità permanente)<sup>66</sup> ed, evitando, altresì, l'isolamento a livello internazionale<sup>67</sup>.

<sup>64</sup> L'esigenza di chiarire un punto è particolarmente avvertita da R. BIN, *El Art. 11 de la Consitución Italiana: la fuerza del texto y la volubilidad de los deseos*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, 40, 2023, il quale rileva come l'art. 11 della Costituzione parla di "limitazione" della sovranità e non già di "trasferimento" come erroneamente viene confuso in talune circostanze, che produrrebbe una prospettiva inaccettabile per chiunque agisca nell'ambito dell'ordinamento costituzionale di uno Stato membro e ritenga che le disposizioni del suo testo costituzionale debbano essere prese sul serio, se non altro perché la Costituzione afferma qualcosa sulla sovranità, ossia che appartiene al popolo e a nessun altro.

<sup>65</sup> Come sottolineato dal discorso di Dossetti all'Assemblea Costituente al termine della seduta del 3 dicembre 1946, le rovine causate dalla guerra furono in gran parte il risultato dell'arroganza degli Stati nell'affermazione della loro sovranità in modo assoluto e illimitato. Per assicurare un lungo e duraturo periodo di pace tra i popoli, gli Stati moderni devono invece essere disposti a sottomettersi alle regole internazionali. Questo sarebbe l'unico modo per costruire Costituzioni moderne, rompendo il ciclo di orgoglio e nazionalismo, accettando limitazioni nell'interesse della pace e riconoscendo un'autorità superiore per risolvere le controversie. Cfr. P. ZICCHITTO, *Article 11 of the Italian Constitution and the war in Ukraine: The constant dialogue between Constitutional and International Law*, cit., p. 33.

<sup>66</sup> Cfr. C. DE FIORES, *Il principio costituzionale pacifista, gli obblighi internazionali e l'invio di armi a Paesi in guerra*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo può sopravvivere alla guerra?*, cit., p. 29.

<sup>67</sup> Invero, guardando al significato originario dell'art. 11, Cost., dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente emerge chiaramente che i Costituenti rifiutarono di inserire un riferimento esplicito all'integrazione europea, ma è anche vero che decisero fin dall'inizio di optare per una formulazione molto ampia per quanto riguarda le organizzazioni internazionali alle quali l'ordinamento repubblicano avrebbe dovuto aprirsi. In altre parole, una formulazione deliberatamente concepita per includere in questo articolo non solo le nascenti Nazioni Unite, o qualsiasi altra forma di organizzazione internazionale su scala mondiale derivante dagli accordi del dopoguerra, ma anche quelle che erano state il risultato dei processi di integrazione europea allora in divenire e che, sebbene i loro approdi giuridici e istituzionali dovessero ancora essere definiti a quel tempo, erano ben presenti nella mente dei costituenti. In un mondo sconvolto dall'esperienza di due guerre mondiali, e che in quegli stessi mesi si trovava diviso in due blocchi, si decise di evitare ogni riferimento geografico o strategico, anche perché tali riferimenti sarebbero stati inevitabilmente divisivi tra le forze politiche che componevano l'Assemblea Costituente. N. LUPO, *La "superclausola*

La deroga al principio del ripudio della guerra s'invera in due casi: quando bisogna difendere lo Stato da aggressioni esterne e quando si rende necessario conformarsi a decisioni prese dall'ONU, dalla NATO o dall'UE in prospettiva solidaristica. Il che equivale ad ammettere la possibilità di insorgenza di un conflitto tra il rifiuto della guerra e l'intervento militare non ispirato da chiare esigenze difensive e/o non conformi ai valori tutelati dalla Costituzione. Un approccio completo all'art. 11, allora, deve tenere in debito conto i tre principi chiave racchiusi nella disposizione: il principio di coesistenza pacifica, il principio internazionalistico e il principio di solidarietà. In sede di applicazione è opportuno addivenire ad un bilanciamento dei diversi profili del disposto di volta in volta: «nessuno dei diversi principi delineati nell'articolo 11 può semplicemente e inequivocabilmente prevalere sugli altri e la norma deve essere applicata caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni singolo conflitto. In questo modo, possiamo garantire che la legittimità costituzionale di qualsiasi intervento militare sia valutata in modo specifico al contesto»<sup>68</sup>.

Al netto delle considerazioni effettuate, risulta agevole intuire che il ripudio delle controversie *manu militari*, lungi dal coinvolgere unicamente la tutela dei principi e dei valori della civiltà giuridica contemporanea, involge una concezione della democrazia che, connettendosi all'ideale positivo della pace, sostanzia il senso di uno Stato fondato sull'espressione pacifica dei conflitti, nel quale i diritti vengono garantiti; in antitesi, alla guerra che «si accompagna alla sopraffazione, alla negazione del pluralismo e del conflitto, a violazioni dei diritti, alla diseguaglianza e al dominio»<sup>69</sup>.

La portata immediatamente precettiva dell'art. 11, Cost. stimola, per tale via, «un'interpretazione che valorizzi il ripudio della guerra come principio supremo dell'ordinamento costituzionale, tale da configurarsi come controlimite anche rispetto alle trasformazioni del concetto di "guerra" (e di "legittima difesa") che possono riguardare il diritto internazionale consuetudinario»<sup>70</sup>. In

europa" del artículo 11 de la Constitución italiana y la evaluación de la hipótesis de un "Italexit", cit.

<sup>68</sup> P. ZICCHITTO, *Article 11 of the Italian Constitution and the war in Ukraine: The constant dialogue between Constitutional and International Law*, cit., p. 41.

<sup>69</sup> A. ALGOSTINO, *Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione*, cit., p. 85.

<sup>70</sup> P. PILUSO, *Ripudio della Guerra e legittima difesa collettiva: profili costituzionali*, in *Consulta Online*, 1, 2025, p. 257.



ultima analisi, dall'articolo in discorso, che *tiene dentro* il divieto della guerra e *tiene dentro* gli strumenti per evitare la guerra, è possibile estrapolare una significazione positiva. che nulla ha a che fare con la guerra, ma che è anzi il suo opposto, ossia il *dovere di pace*, un dovere pubblico di costruire la pace<sup>71</sup>. Andare verso la pace, dunque; e verso la costruzione della pace digitale (*PeaceTech*) percorrendo viatici inediti, quali quelli messi a punto da un approccio equilibrato in linea con le possibilità disvelate dall'intelligenza artificiale che non resti fermo ai potenziali rischi, ma esplori anche il ruolo che siffatta tecnologia emergente può rivestire nella promozione della pace; ché se appare profonda la consapevolezza che questa possa essere trasformata in arma e divenire uno strumento di politica di potere e di competizione militare, scarna considerazione è riservata a ciò che la tecnologia può fare per la pace.

#### **4. Intelligenza artificiale e principio pacifista: la plausibile (e possibile) compatibilità relazionale**

Sistemi algoritmici e applicazioni di intelligenza artificiale (IA) sono divenuti, *in men che non si dica*, protagonisti indiscussi in variegati ambiti della vita dei consociati, compreso quello della politica internazionale e della diplomazia nonché quello della sicurezza, della pace e della guerra, supportando o sostituendo «i processi decisionali umani, in ragione della loro capacità di elaborare le informazioni e di affrontare compiti cognitivi secondo una tempestività e una precisione sconosciuta alla mente umana»<sup>72</sup>. Il rilascio pubblico nel novembre 2022 di Chat GPT - *Chat Generative Pretrained Transformer* – di OpenAI è considerato il momento in cui l'IA è entrata nel *mainstream*: l'introduzione di una generazione di grandi modelli linguistici, a partire da questo rilascio, ha cambiato radicalmente il modo in cui gli esseri umani interagiscono con la tecnologia veicolata dalla IA<sup>73</sup>. Nonostante le evidenti limitazioni, la natura *user-friendly* dei *chatbot* e l'incorporazione di modelli di IA generativa nel software che utilizziamo abitualmente hanno reso siffatta tecnologia emergen-

<sup>71</sup> G. DE MINICO, *Una pace mai cercata davvero*, cit., p. 67.

<sup>72</sup> L.G. SCIANNELLA, *Intelligenza artificiale, politica e democrazia*, in *DPCE online*, 1, 2023, p. 341.

<sup>73</sup> E. KLEIN, *A.I. could solve some of humanity's hardest problems. It already has*, in *The New York Times* 2023, su [www.nytimes.com/2023/07/11/opinion/ezra-klein-podcast-demis-hassabis.html](http://www.nytimes.com/2023/07/11/opinion/ezra-klein-podcast-demis-hassabis.html)



te parte della nostra vita quotidiana<sup>74</sup>. Le nuove potenti tecnologie si muovono tra vantaggi e rischi significativi: minacciano la sicurezza nazionale, democratizzando capacità suscettibili di essere utilizzate da attori malintenzionati; facilitano risultati economici diseguali, concentrando il potere di mercato nelle mani di poche aziende e Paesi, sostituendo posti di lavoro in altri; e producono condizioni socialmente indesiderabili attraverso pratiche di estrazione dei dati, rafforzando narrazioni distorte e requisiti di elaborazione risultati peraltro dannosi per l'ambiente<sup>75</sup>.

Sebbene risulti ancora *offuscato* e scarsamente definito, il concetto di IA<sup>76</sup> permea il discorso pubblico, manifestando una certa dose di prepotenza pervasiva: presentata come il *great enhancer* di tutto il bene e il male insiti nella natura umana<sup>77</sup>, la diffusione dei suoi processi pone questioni non trascurabili che,

<sup>74</sup> V. STICHER, *War and peace in the age of AI*, in *The British Journal of Politics and International Relations*, 2024, p. 2.

<sup>75</sup> H. ROBERTS, E. HINE, M. TADDEO, L. FLORIDI, *Global AI governance: barriere e percorsi futuri*, in *International Affairs*, 3, 2024, p. 1275.

<sup>76</sup> Risulta, inverò, assai complesso offrire una definizione univoca della complessità che traversa il concetto di IA. La genesi dell'espressione è rinvenibile nel 1956, quando John McCarthy avanzò, nel corso di una conferenza, l'ipotesi di costruire macchine suscettive di simulazione dell'intelligenza umana. In seguito, specificò cosa doveva intendersi con IA: «[...] the science and engineering of making *intelligent machines*, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable». Cfr. J. McCARTY *What is Artificial Intelligence?*, Computer Science Department, Stanford UP, Stanford 2007. Recentemente, l'High Level Expert Group con AI, istituito dalla Commissione europea, ha definito i sistemi di IA «[...] software (and possibly also hardware) [...] designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behavior by analyzing how the environment is affected by their previous actions», European Parliament, *European Parliamentary Research Service*, Scientific Foresight Unit (STOA), *The Impact of General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence*, 2020.

<sup>77</sup> Cfr. M. GIOVANARDI, *AI for peace: mitigating risks and enhancing opportunities*, in *Data & Policy*, 6, 2024, p. 1. «AI is deemed to bring new solutions to old problems, such as the treatment of incurable diseases, the management of extreme weather caused by climate change, more efficiency, and new tools to alleviate poverty and inequalities, a new possibility for cross-cultural communications and education, but AI is also blamed for the deepening of existing problems, such as the erosion of the information environment through the mass spread of disinformation, the manipulation of public opinion, increased inequalities and concentration of power, and the looming perspective of new weapon systems such as lethal autonomous weapons (LAWs)».

talvolta, impattano su profili di ordine costituzionale<sup>78</sup>, invocando la corretta individuazione di «forme idonee per assicurare che i valori e i diritti tutelati dalla carta fondamentale e dalla Carta di Nizza possano trovare adeguata protezione anche al cospetto dei sistemi di intelligenza artificiale»<sup>79</sup>. Le nuove tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale e gli ultimi progressi nell'informatica pongono insomma questioni non banali. Cambiano l'uomo. E invocano comprensione: questo *tsunami* tecnologico deve essere scandagliato e compreso per decidere se favorirlo o limitarlo, a seconda che esso accresca o diminuisca l'umanità dell'uomo, che, piaccia o meno, costituisce *ancora* il criterio ultimo per definire i diritti umani.

Così, la ricerca di norme-argine funzionali a regolare l'esercizio di un potere che promana dagli spettri algoritmici, evidenzia il necessario rafforzamento di un solido sistema di garanzie, capace di mettere al riparo gli individui da mortificanti abusi e deprimenti arbitri potenzialmente in grado di attentare ai diritti e alle libertà delle persone<sup>80</sup>. Viepiù, il massiccio utilizzo dell'IA, dell'apprendimento automatico e dell'automazione edificano scenari altamente preoccupanti se e quando promossi nei contesti militari e/o di difesa, amplificando quella dualità che sostanzia l'equilibrio tra vantaggi e rischi. Scenari che stimolano una riflessione sugli aspetti giuridici ed etici che ne derivano, ponendo, altresì, l'esigenza di predisporre un congruo quadro regolatorio<sup>81</sup>. De

<sup>78</sup> Sulle trasformazioni indotte dall'evoluzione tecnologica non solo sui diritti civili e politici ma anche sui poteri pubblici e sui rapporti personali e sociali, cfr. S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 2021.

<sup>79</sup> A. PAJNO et al., *AI: profili giuridici. Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista*, in *BioLaw Journal*, 3, 2019, p. 216.

<sup>80</sup> G. DE GREGORIO, *From Constitutional Freedoms to the Power of the Platforms: Protecting Fundamental Rights Online in the Algorithmic Society*, in *European Journal of Legal Studies*, 2, 2019, p. 65.

<sup>81</sup> Sul punto, giova segnalare che una risposta regolatoria significativa arriva dall'*AI Act* (Regolamento UE 2024/1689) che rappresenta il primo quadro giuridico globale in assoluto sull'IA, ne affronta i rischi e pone l'Europa in una posizione di leadership a livello mondiale. In via generale, la legge sull'IA punta ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato europeo siano sicuri e rispettino i diritti fondamentali nonché i valori dell'Unione. L'obiettivo principale è l'edificazione di un quadro regolatorio capace di sostenere le potenzialità, controllando e minimizzando i rischi connessi all'impiego dell'IA, precipuamente al fine di scongiurare i rischi che deriverebbero «in ragione della sua opacità, della parziale e crescente sottrazione al controllo umano, della possibilità di errori ed esiti discriminatori, potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali», C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione europea in materia di*



*facto*, l'impiego stabile delle tecnologie digitali in campo militare è in costante crescita: le applicazioni si presentano variegata e vanno dalla sorveglianza e rilevamento di minacce all'automazione dei sistemi di armi, fino alla pianificazione e all'esecuzione di vere e proprie operazioni belliche. Le molteplici applicazioni militari dell'IA garantiscono indubbi vantaggi anche per il dominio della difesa e per sicurezza: l'IA agevola, invero, l'estrapolazione, la raccolta, la trasmissione e l'analisi di dati maggiori, grazie ai miglioramenti dei radar e sensori; «incrementa le azioni di intelligence, *surveillance* e *reconnaissance*; consente di ottimizzare problemi combinatori e quindi di migliorare la logistica con l'utilizzo di *unmanned autonomous vehicles* di terra, aria o mare; aumenta la precisione nel *targeting* del nemico, attraverso *precision-guided weapons*, la cui implicazione può essere vista come una riduzione dei danni collaterali nei confronti di civili»<sup>82</sup>.

In questa prospettiva, i nuovi sviluppi che combinano il controllo dei *big data* fruendo dell'IA, le *cyber and information warfare technologies*, la nanotecnologia, la biotecnologia e la robotica, edificheranno (ma già lo fanno!) un nuovo paradigma di conflitto, nel quale le distinzioni tradizionali tra guerra e pace, combattenti e civili, sicurezza fisica e digitale si confonderanno non poco<sup>83</sup>.

*intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal*, 3, 2021, p. 416. In via prioritaria s'intende assicurare, infatti, che i sistemi IA utilizzati nell'UE – e supervisionati da persone e non già da automazione per evitare esiti dannosi – siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell'ambiente.

<sup>82</sup> A. IACOVINO, M. DURANTE, *L'arte della guerra ai tempi dell'intelligenza artificiale. Sfide e implicazioni giuridiche*, cit., p. 88.

<sup>83</sup> Sul tema, cfr. M. SULEYMAN, M. BHASKAR, *L'onda che verrà. Intelligenza artificiale e potere nel XXI secolo*, Garzanti, Milano, 2024. Invero, i conflitti armati sono già attraversati da cambiamenti indotti dagli algoritmi IA: un esempio recente è l'uso dei sistemi di IA da parte dell'esercito israeliano per identificare e localizzare presunti membri del gruppo militante Hamas. Un rapporto investigativo suggerisce che il processo di identificazione e *targeting* abilitato dall'algoritmo ha aumentato la portata e la velocità delle campagne di bombardamento e ha contribuito al numero eccezionalmente elevato di vittime civili a Gaza. Tuttavia, sembra che l'impatto devastante non sia stato causato direttamente dall'algoritmo, ma piuttosto da una combinazione con una verifica umana superficiale e politiche altamente permissive riguardo ai "danni collaterali" accettati. Sul punto, v. Y. ABRAHAM, 'Lavender': *The AI machine directing Israel's bombing spree in Gaza*, in *+972 Magazine*, 2024, disponibile su [www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/](http://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/) Il caso, peraltro, evidenzia come le considerazioni etiche sull'uccisione in guerra possano essere ulteriormente complicate dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale, che rischia di trasformare i processi decisionali intrinsecamente morali in processi puramente procedurali. Cfr. J.R. EMERY,



Come rilevato, le principali categorie di rischio connesse all'IA che riverberano sulla pace e la sicurezza globale sono riconducibili all'errore di calcolo, alla *escalation* e alla proliferazione. «La prima riguarda gli usi dell'IA che, presentando un quadro operativo distorto o imperfetto, possono minare le decisioni sull'uso della forza o spianare la strada a un deterioramento delle relazioni internazionali. La seconda si concentra sul potenziale della tecnologia dell'IA di portare a un'escalation intenzionale o involontaria dei conflitti e la terza è il rischio che l'IA venga utilizzata in modo improprio per la proliferazione di nuove armi, comprese le armi di distruzione di massa»<sup>84</sup>.

Ma, se l'IA, oltre ad essere una tecnologia dirompente che consente agli esseri umani di abbandonare il loro stato naturale e ricreare se stessi in un universo diverso<sup>85</sup>, si *atteggia* quale strumento decisionale strategico che, gra-

*Probabilities towards death: bugsplat, algorithmic assassinations, and ethical due care*, in *Critical Military Studies*, 2, 2020, pp. 179-197. Mentre nel caso israeliano, gli esseri umani erano, almeno nominalmente, coinvolti nella verifica dell'identità dei presunti obiettivi, gli sviluppatori ucraini nel 2023 hanno riconosciuto l'uso di droni (*Saker Scout*) che possono individuare, identificare e attaccare autonomamente 64 diversi tipi di "obiettivi militari" russi, operando in aree in cui le interferenze radio bloccano le comunicazioni e impediscono ad altri droni di funzionare e che, nondimeno, eseguono attacchi autonomi su obiettivi militari russi senza intervento umano. Cfr. D. HAMBLING, *Ukraine's AI Drones Seek And Attack Russian Forces Without Human Oversight*, in *Forbes*, 17 ottobre 2023, disponibile su [www.forbes.com/sites/davidhambling/2023/10/17/ukraines-ai-drones-seek-and-attack-russian-forces-without-human-oversight/?sh=69da7b6b66da](http://www.forbes.com/sites/davidhambling/2023/10/17/ukraines-ai-drones-seek-and-attack-russian-forces-without-human-oversight/?sh=69da7b6b66da)

<sup>84</sup> M. GIOVANARDI, *AI for peace: mitigating risks and enhancing opportunities*, cit., p. 3; I. PUSCAS, *AI and International Security: Understanding the Risks and Paving the Path for Confidence-Building Measures*, UNIDIR, Geneva, 2023.

<sup>85</sup> B. BARRAUD, *Humanisme et intelligence artificielle*, L'Harmattan, Paris, 2022, p. 333. Secondo l'IA, l'espressione "intelligenza artificiale" è un ossimoro: combina due termini contraddittori, "intelligenza" (specifica degli esseri umani) e "artificiale" (specifica delle macchine). In realtà, nessuna intelligenza artificiale può essere intelligente e nessuna lo è. L'intelligenza artificiale, invece, è una tecnologia in grado di produrre risultati simili a quelli prodotti dal cervello umano. Si tratta di uno strumento informatico che esegue azioni o compiti e che si basa in particolare su algoritmi, cioè serie di formule matematiche, operazioni informatiche ed elaborazioni statistiche. Un algoritmo è un insieme di istruzioni fornite a una macchina o a un programma per computer la cui applicazione consente di risolvere problemi, eseguire compiti o ottenere risultati da grandi masse di dati e in tempi record. Esegue processi ripetitivi, lavora con gli "input" (i dati iniziali che elabora) e arriva agli "output" (i risultati) seguendo diversi passaggi che richiedono calcoli, operazioni logiche, confronti o analogie. Gli algoritmi sono la base dell'informatica. Nella maggior parte dei casi vengono espressi in programmi che possono essere eseguiti da un computer. Spesso paragonato a una "formula magica", un algoritmo è una sorta di sofisticato manuale di istruzioni. Con intelligenza artificiale si intendono quindi dispositivi tecnologici volti a simulare e, in ultima



zie alla sua capacità di elaborare e analizzare massivamente i dati in tempo reale, consente di anticipare situazioni rischiose, allora, può (e deve) divenire strumento per promuovere la pace, prevenire la violenza e ricostruire le società dopo un conflitto armato<sup>86</sup>. Dai sistemi di allerta precoce che prevedono i conflitti prima che degenerino alle piattaforme basate sull'IA che accelerano gli aiuti umanitari, il potenziale di tale tecnologia interseca opportunità che giova menzionare segnatamente al tema in esame.

L'IA si presenta come un potenziale protagonista dei processi di costruzione della pace e della prevenzione dei conflitti, pronosticando le tensioni emergenti e supportando gli sforzi di mediazione; sono state intercettate almeno tre aree di opportunità per l'IA nel *peacebuilding*, relative: all'analisi dei conflitti assistita dall'IA, ai sistemi predittivi, di allerta precoce e al supporto alla comunicazione umana. Negli ultimi anni, i sistemi di allerta basati sull'IA, infatti, sono stati utilizzati per identificare modelli che precedono la violenza, consentendo interventi tempestivi<sup>87</sup>. Grazie all'analisi dei *big data*, i sistemi di allerta precoce possono prevedere e prevenire le tensioni latenti prima che esplodano in conflitti violenti. Siffatti sistemi utilizzano anche analisi predittive per identificare potenziali *hotspot*, in cui fattori specifici, come picchi di disordini politici o instabilità economica, suggeriscono un rischio maggiore di conflitto<sup>88</sup>. Similarmente i sistemi satellitari basati sull'IA possono essere utilizzati

analisi, a sostituire l'intelligenza naturale, cercando di riprodurre le capacità degli esseri umani e degli animali di percepire, discernere, comprendere, apprendere, ragionare, calcolare, memorizzare, confrontare, scegliere.

<sup>86</sup> Emblematico il progetto IA per Pace e Sicurezza, finanziato dal Consiglio dell'Unione europea (Decisione del Consiglio – PESC – 2022/2269 del 18 novembre 2022), messo a punto dall'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari del Disarmo (Unoda) e lo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) che mira ad intercettare e attenuare i rischi che l'uso improprio della tecnologia civile dell'IA può rappresentare per la pace e la sicurezza internazionale. [eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2269](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2269)

<sup>87</sup> Ad esempio, *The Violence & Impacts Early-Warning System (VIEWS)*, sviluppato da un consorzio di ricerca presso l'Università di Uppsala in Svezia e il *Peace Research Institute Oslo (PRIO)* in Norvegia, impiega algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per analizzare grandi set di dati, tra cui cronologia dei conflitti, eventi politici e indicatori socioeconomici, supportando gli sforzi per la costruzione della pace. Cfr. A. ZABLE *et al.*, *How Artificial Intelligence Can Support Peace*, 11 Ottobre 2024, disponibile su [www.kluzprize.org/updates/](http://www.kluzprize.org/updates/)

<sup>88</sup> Si tratta di algoritmi addestrati a riconoscere modelli che anticipano i conflitti violenti, utilizzando metodi di apprendimento supervisionati e non supervisionati per fare previsioni sul



per identificare risorse naturali critiche, spesso fonte di conflitto<sup>89</sup>. Ed ancora, gli algoritmi di intelligenza artificiale sono sempre più utilizzati per monitorare le piattaforme dei social media e altre fonti *online* alla ricerca di segnali di crescenti tensioni o violenze pianificate. Questi sistemi possono analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, rilevando modelli e anomalie che potrebbero indicare un conflitto imminente<sup>90</sup>. L'analisi della comunicazione assistita dall'IA può, dal suo canto, aprire la strada a un dialogo più produttivo nonché alla creazione di consenso all'interno dei negoziati di pace: l'apprendimento automatico (*Machine Learning*) potrebbe offrire una comprensione senza precedenti e contribuire alla diffusione della pace rilevando conflitti di significato, riducendo le incomprensioni, supportando il raggiungimento di accordi e riducendo i conflitti sociali<sup>91</sup>.

L'IA potrebbe altresì divenire uno strumento funzionale ai processi di pace: esemplificativamente, i droni autonomi non armati svolgerebbero un significativo ruolo nel monitoraggio delle linee di contatto e delle violazioni del *ceasfire violations*, nella riduzione degli incidenti e dei danni alle forze di

la probabilità e la gravità dei conflitti fino a tre anni di anticipo. Cfr. United States Institute of Peace, *A Role for AI in Peacebuilding*, 2023, consultabile su [www.usip.org/publications/2023/12/role-ai-peacebuilding](http://www.usip.org/publications/2023/12/role-ai-peacebuilding)

<sup>89</sup> Un'azienda di tecnologia spaziale, *Lunasonde*, utilizza il suo radar di telerilevamento satellitare AstroGPR™ per rilevare fonti di acqua sotterranee che rimangono inosservate. Creando una mappa dell'approvvigionamento idrico sotto la superficie terrestre, il team mira ad aumentare l'approvvigionamento idrico nelle comunità che affrontano la scarsità d'acqua, con un'attenzione particolare alle regioni remote, aiutando, in tal guisa, a prevenire conflitti per risorse limitate. Per dettagli ulteriori [www.lunasonde.com/home](http://www.lunasonde.com/home)

<sup>90</sup> La Scuola Normale di Pisa ha lanciato un progetto di ricerca basato sull'IA che punta a creare un algoritmo per prevedere le guerre e capace di fornire le conoscenze utili ad anticiparle, captando una serie di segnali. Il progetto si serve di una forma di intelligenza artificiale che quantifica i rischi e, calcolando un Indice della pace basato sul *Global Peace Index* (una misura che combina 23 indicatori relativi a conflitti nazionali e internazionali, sicurezza e protezione sociale e militarizzazione, come morti in battaglia, terrorismo, omicidio, crimini violenti, spese militari e missioni ONU) aggiornato costantemente, segnala dove sta nascendo o si sta aggravando l'instabilità. L'Indice della pace si basa su piattaforme che permettono di monitorare tutti i giornali del mondo e di estrarre gli argomenti chiave. Mappare i fatti di violenza e gli episodi di conflittualità descritti dai media di un Paese, trasformandoli e aggregandoli in numeri, permette di quantificare il rischio. Cfr. Dossier *L'intelligenza artificiale e la Pace*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 2024, consultabile su [www.atlanteguerre.it/notizie/dossier-lintelligenza-artificiale-e-la-pace/#](http://www.atlanteguerre.it/notizie/dossier-lintelligenza-artificiale-e-la-pace/#)

<sup>91</sup> Cfr. K. HÖNE, *ONE Mediation and artificial intelligence: Notes on the future of international conflict resolution*, in *DiploFoundation*, 2019, Geneva; M. GIOVANARDI, *AI for peace: mitigating risks and enhancing opportunities*, cit.



peacekeeping e alle unità sul campo: «since previous use of drone technology to monitor cease-fires collected a tremendous amount of data, AI can help monitoring missions comb through the images on violence or potential for violations combined with satellite imagery. This could also be a useful approach for observing disarmament of combatants and identifying war crimes combined with on-the-ground data gathering when possible»<sup>92</sup>. Altrettanto feconda risulterebbe l'azione dei droni non armati alimentati dall'IA nel monitoraggio dei processi di disarmo o nella documentazione delle violazioni dei diritti umani<sup>93</sup>.

Quanto ai diversi utilizzi nell'ambito delle missioni di pace e delle operazioni umanitarie, giova segnalare che l'IA è in grado di ottimizzare particolarmente la logistica, elemento imprescindibile per pianificare e determinare il momento migliore per inviare materiale e personale nei luoghi indicati. Trattandosi di un settore poco prevedibile, l'introduzione dell'IA ha reso più efficiente la fornitura degli aiuti e la valutazione dei bisogni, attraverso l'utilizzo dei droni in grado di scattare immagini delle aree colpite e identificare il livello di aiuto necessario<sup>94</sup>, potenziando gli sforzi umanitari e migliorando l'efficienza e la reattività della distribuzione degli aiuti durante i conflitti<sup>95</sup>. At-

<sup>92</sup> H. ASHBY, *A Role for AI in Peacebuilding*, December 6, 2023 consultabile su [www.usip.org/publications/2023/12/role-ai-peacebuilding](http://www.usip.org/publications/2023/12/role-ai-peacebuilding) - Sul punto, anche A. STICHER, A. VERJEE, *Do Eyes in the Sky Ensure Peace on the Ground? The Uncertain Contributions of Remote Sensing to Ceasefire Compliance*, in *International Studies Review*, 3, 2023, pp. 1-30.

<sup>93</sup> S. GRAND-CLÉMENT, *Exploring the Use of Technology for Remote Ceasefire Monitoring and Verification*, UNIDIR, Geneva, 2022.

<sup>94</sup> C. AZCÁRATE, *La Inteligencia Artificiala en misiones de paz y operaciones humanitarias*, 2024, consultabile su: [www.unav.edu/web/global-affairs/la-inteligencia-artificial-en-misiones-de-paz-y-operaciones-humanitarias](http://www.unav.edu/web/global-affairs/la-inteligencia-artificial-en-misiones-de-paz-y-operaciones-humanitarias)

<sup>95</sup> Sul punto, v. J. GE, *Technologies in Peace and Conflict: Unraveling the Politics of Deployment*, in *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5, 2024, p. 5967: «In this sense, humans can benefit from the development and value of AI systems. For instance, based on traditional drone technology, AI can analyze violence or potentially violent images (such as locations of lines of contact) combined with satellite imagery, thus, reducing or avoiding combatants' harm in peacekeeping operations. In addition, as an important element of the tech peace process, AI can provide solutions for building a just and inclusive environment. For instance, AI-collected data can be used to make peace negotiations and dialogues between different groups and communities to reduce hate speech and political violence. Also, through collecting historical data on mass violence and peace agreements, AI can draw models and trends in predicting conflict and peace dynamics. As a connection tool, AI can build an Information and Communications Technology (ICT) platform for peacekeepers from different countries and regions to exchange more constructive ideas».



traverso analisi avanzate dei dati e supporto decisionale in tempo reale, gli algoritmi aiutano le organizzazioni a navigare in ambienti complessi e in rapido cambiamento per rispondere a urgenti esigenze umanitarie<sup>96</sup>. Invero, l'IA e le tecnologie avanzate possono svolgere un rilevante ruolo anche nei processi di ricostruzione delle società dopo la fine di un conflitto<sup>97</sup> e nell'educazione alla pace e ai diritti umani, nel potenziare la democrazia e nel costruire società più sostenibili e resilienti<sup>98</sup>.

## 5. Brevi, anzi brevissime, note conclusive

Gli esempi di utilizzo dell'IA finalizzata alla pace, come emerso, vanno dalla possibilità di migliorare le capacità militari (logistica, sorveglianza, raccolta di informazioni) ottenendo un vantaggio strategico e riducendo le vittime; alla comunicazione strategica e *chatbot*, strumenti di IA utili per tracciare e combattere la disinformazione; alle misure di mitigazione; ai droni per gli aiuti umanitari e al monitoraggio a basso costo e ad alta efficienza; fino al monitoraggio delle violazioni dei diritti umani, all'inclusività e alla democrazia digitale. Insomma, il menu di opzioni relativo alle applicazioni IA per finalità pacifiche è piuttosto ricco, peraltro destinato ad allargarsi ulteriormente. Non-

<sup>96</sup> Il *Data Entry and Exploration Platform* (DEEP) del Consiglio danese per i rifugiati è una piattaforma online che fornisce dati aperti e strumenti analitici alle organizzazioni umanitarie e ad altre organizzazioni che forniscono aiuti durante le crisi. La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale generativa e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per automatizzare diverse attività, come la sintesi e l'etichettatura di informazioni, che possono richiedere molto tempo e denaro. Il loro obiettivo è supportare una rapida costruzione della pace umanitaria dopo l'emergere di una crisi. Cfr. [www.thedeep.io/](http://www.thedeep.io/)

<sup>97</sup> I conflitti, una volta cessati, sovente generano terribili e temibili conseguenze, lasciando pericolosi resti come mine antiuomo e ordigni inesplosi (UXO), che pongono rischi significativi per i civili e ostacolano gli sforzi di reinsediamento e ricostruzione. Sebbene non sia direttamente un'applicazione di *peacebuilding*, la piattaforma tecnologica basata su droni e sull'IA, denominata EAGLE A7, è in grado di rilevare, mappare e persino distruggere autonomamente mine antiuomo e altri ordigni sepolti e non sepolti. Questo risultato viene ottenuto da remoto, senza alcun rischio umano. Per approfondimenti, [www.aerobotics7.com/eagle-a7/](http://www.aerobotics7.com/eagle-a7/)

<sup>98</sup> Cfr. N. KURIAN, C. SAAD, *Where Technology Meets Empathy. Using Digital Storytelling, Gaming, and AI to Teach about Peace and Human Rights*, in N.J. O'HAIR, P.A. WOODS, H.D. O'HAIR, *Communication and Education: Promoting Peace and Democracy in Times of Crisis and Conflict*, Wiley, Hoboken, 2024, pp. 148-163; B. BUCHANAN, A. IMBRIE, *The New Fire. War, Peace and Democracy in the Age of AI*, MIT Press, Cambridge, 2022.



dimeno, ragionare sull'impatto che il congegno algoritmico ha sulla pace significa chiedersi non solo a quale pace alludiamo, ma anche di quale IA parliamo.

Nel contesto della digitalizzazione, infatti, l'aumento delle possibilità trasformative fa emergere la duplice anima che sostanzia l'intelligenza artificiale: quella ingegneristica e riproduttiva, che tende a imitare e perfezionare, le condotte umane, assistendole o sostituendole in un gran numero di contesti; quella cognitivista e produttiva che aspira ad ottenere l'equivalente del nostro cervello con sistemi di apprendimento automatico (*machine learning*) e/o con sofisticati artefatti biologici<sup>99</sup>. Se la prima prospettiva, ponendo quesiti problematici in merito agli attuali equilibri sociali e politici, all'esercizio della democrazia, alle tradizionali categorie giuridiche, alla tutela dei diritti fondamentali, non modifica la nostra visione del mondo; la seconda, al contrario, per quanto per ora meramente teorica, «impone un radicale ripensamento di alcuni elementi essenziali dei nostri modelli culturali»<sup>100</sup>.

In questo scenario fa il suo ingresso l'inevitabile e irrinunciabile dimensione etica che rintraccia il vero potere della tecnologia non già nella sua capacità di distruggere, ma nel suo potenziale di unire e costruire un mondo più pacifico. Perseguire strategie pacifiche e promuovere dinamiche ispirate al modello *PeaceTech* equivale a sedimentare usi della tecnologia digitale orientati alla costruzione della pace, *tenendo a mente* che il conflitto armato non è mai un destino, esito dell'imponderabile, e che il suo ripudio, come emblematicamente e inequivocabilmente espresso nella nostra Carta costituzionale, «esprime la caparbia volontà di far cessare le guerre sempre, da chiunque promosse, quale che sia il barbaro o i barbari che le hanno provocate»<sup>101</sup>.

<sup>99</sup> Sul punto, v. L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Cortina, Milano, 2022.

<sup>100</sup> S. AMATO, *Darwin tra le macchine? L'intelligenza della tecnoscienza*, in *TCRS, Teoria e critica della regolazione sociale*, 2, 2022, p. 20.

<sup>101</sup> G. AZZARITI, *La pace attraverso il diritto. Una conferenza internazionale per la sicurezza tra le Nazioni*, cit., p. 5.